



COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO
(Provincia di Monza e Brianza)

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 30 del 07/10/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Anna Lucia Gaeta

Integrato, agli art.li 65 e 66, con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 28/12/2017

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Competenze
- Art. 3 Responsabilità del Comune
- Art. 4 Responsabilità di terzi
- Art. 5 Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 6 Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - FERETRI

- Art. 7 Deposito di osservazione ed obitorio
- Art. 8 Deposizione della salma nel feretro
- Art. 9 Feretri per inumazione, tumulazione e cremazione
- Art. 10 Fornitura gratuita dei feretri
- Art. 11 Piastrina di riconoscimento

CAPO III - TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 12 Trasporti funebri
- Art. 13 Modalità del trasporto
- Art. 14 Trasporti gratuiti e a pagamento
- Art. 15 Norme generali per i trasporti
- Art. 16 Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 17 Trasporto all'estero o dall'estero
- Art. 18 Trasporto di ceneri e resti

CAPO IV - CIMITERI

- Art. 19 Ubicazioni
- Art. 20 Vigilanza
- Art. 21 Ammissione nel cimitero
- Art. 22 Orari di ammissione dei feretri presso i cimiteri
- Art. 23 Soggetti titolari del diritto di disporre delle salme

CAPO V - INUMAZIONI E TUMULAZIONI

- Art. 24 Disposizioni generali
- Art. 25 Inumazioni
- Art. 26 Tumulazioni

- Art. 27 Tumulazioni provvisorie
- Art. 28 Identificazione delle sepolture

CAPO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 29 Esumazioni
- Art. 30 Esumazioni ordinarie
- Art. 31 Esumazioni straordinarie
- Art. 32 Estumulazioni
- Art. 33 Estumulazioni ordinarie
- Art. 34 Estumulazioni straordinarie
- Art. 35 Oggetti da recuperare
- Art. 36 Disponibilità dei materiali
- Art. 37 Reimpiego dei materiali

CAPO VII - CREMAZIONE

- Art. 38 Crematorio
- Art. 39 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Art. 40 Urne cinerarie
- Art. 41 Dispersione ed affidamento delle ceneri

CAPO VIII - NORME DI POLIZIA IN AMBITO CIMITERIALE

- Art. 42 Orari di apertura dei cimiteri
- Art. 43 Disciplina dell'ingresso
- Art. 44 Divieti speciali
- Art. 45 Riti funebri
- Art. 46 Fiori ornamentali
- Art. 47 Materiali ornamentali

CAPO IX - CONCESSIONI CIMITERIALI

- Art. 48 Sepolture private
- Art. 49 Durata delle concessioni
- Art. 50 Rinnovo delle concessioni
- Art. 51 Modalità di rinnovo delle concessioni
- Art. 52 Diritto d'uso delle sepolture private
- Art. 53 Diritto d'uso di ossari e colombari prenotati
- Art. 54 Diritto d'uso delle cappelle
- Art. 55 Scadenza della concessione di cappelle
- Art. 56 Obblighi degli eredi

CAPO X - MODALITA' DI CESSAZIONE DELLE CONCESSIONI

- Art. 57 Cause di cessazione delle concessioni
- Art. 58 Rinuncia
- Art. 59 Decadenza
- Art. 60 Revoca
- Art. 61 Estinzione

CAPO XI - DISPOSIZIONI TECNICHE

- Art. 62 Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori
- Art. 63 Manutenzione

CAPO XII - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Art. 64 Accesso al cimitero
- Art. 65 Responsabilità dei concessionari
- Art. 66 Esecuzione dei lavori
- Art. 67 Rimozione del monumento funerario
- Art. 68 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO XIII - ILLUMINAZIONE VOTIVA

- Art. 69 Modalità di accesso al servizio
- Art. 70 Tariffe
- Art. 71 Revoche
- Art. 72 Mancato pagamento del canone annuo

CAPO XIV - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 73 Mappa
- Art. 74 Efficacia delle disposizioni del regolamento
- Art. 75 Durata delle concessioni pregresse
- Art. 76 Cautele
- Art. 77 Sanzioni amministrative
- Art. 78 Entrata in vigore
- Art. 79 Norma di rinvio

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina, in osservanza delle vigenti disposizioni nazionali e regionali, i servizi in ambito comunale relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli relativi:

- alla destinazione di salme, nati morti e feti, ossa, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- alla cremazione ed in genere alle attività connesse con la cessazione della vita;
- ai trasporti funebri;
- alla costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi;
- alla concessione di aree e/o manufatti relativi alle sepolture private.

Art. 2 - Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. Il Sindaco si avvale, per l'espletamento di detti compiti, del Responsabile dei servizi demografici ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

I servizi cimiteriali possono essere gestiti secondo le forme di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000, anche in commistione tra loro, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.

In caso di gestione in economia, le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni ovvero specificazioni a quanto già previsto dalla presente normativa e dal regolamento di organizzazione, con atti della Giunta Comunale, del Segretario generale e dei Responsabili di settore, nell'ambito delle rispettive competenze.

Per i servizi cimiteriali gestiti nelle altre forme, l'organizzazione del servizio è stabilita dai relativi contratti di servizio.

Ai fini del presente regolamento:

- Il Responsabile del settore lavori pubblici e manutenzione ha competenza per tutto quanto riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria relativa a viali, sentieri, verde pubblico, gestisce i rapporti con l'eventuale soggetto affidatario dei servizi cimiteriali, nonché vigila sull'effettuazione dei lavori cimiteriali.
- Il Responsabile del settore urbanistica ed edilizia privata ha competenza per tutto quanto riguarda le nuove edificazioni (cappelle e tombe di famiglia) e relative autorizzazioni, ivi comprese le autorizzazioni di posa di tutti i monumenti funerari.
- Il Responsabile del settore servizi al cittadino e welfare ha competenza per il rilascio delle concessioni cimiteriali.
- L'Ufficiale di Stato Civile ha competenza per le autorizzazioni al seppellimento, cremazioni ed altre se previste da specifiche norme nazionali o regionali.

Art. 3 - Responsabilità del Comune

L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee ai suoi servizi, pur ponendo ogni cura perché siano evitati danni, furti o danneggiamenti alle sepolture.

Art. 4 - Responsabilità di terzi

Il Comune, ovvero chi opera per esso, cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone non dipendenti o per danni causati dall'uso di mezzi e strumenti di sua proprietà, a disposizione eventualmente dei terzi affidatari o del pubblico, difforme dal consentito e comunque dalla naturale destinazione degli stessi.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui di cui deve rispondere, ne è responsabile secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

I soggetti privati che operano all'interno del cimitero sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica; il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto di revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.

Art. 5 - Servizi gratuiti e a pagamento

I servizi afferenti l'attività funebre e cimiteriale a titolo oneroso sono i seguenti:

- a) inumazione;
- b) esumazione;
- c) tumulazione;
- d) estumulazione;
- e) dispersione ceneri;
- f) uso del deposito mortuario su richiesta dei familiari, fatto salvo il caso in cui l'uso sia determinato da necessità del Comune così come previsto dall'art. 9, comma 5, del R.R. n. 6/2004.

I servizi gratuiti sono invece i seguenti:

- a) deposizione delle ossa/ceneri in ossario o cinerario comune;
- b) raccolta e trasferimento dei deceduti sulla pubblica via od in luogo pubblico, nonché quelli rientranti nell'art. 7, comma 2, del presente regolamento;
- c) tutti i servizi a titolo oneroso di cui al comma 1 se prestati in favore di soggetti residenti nel Comune che versino in condizioni di indigenza o stato di bisogno della famiglia, così come verificate ed attestate dai servizi sociali comunali. In tali casi verranno erogati i servizi funebri/cimiteriali minimi dovuti.

Nel caso di non residenti in vita nel Comune deceduti nel territorio per i quali ricorrano le condizioni previste al comma precedente lett. c), il Comune non provvederà ad erogare alcun servizio funebre/cimiteriale.

Art. 6 - Atti a disposizione del pubblico

Presso l'ufficio servizi demografici e presso il cimitero è tenuto il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285/1990, perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti.

Il registro è a disposizione di chiunque.

Sono, inoltre, esposti in apposite bacheche situate presso gli uffici comunali e presso i cimiteri:

- a) gli orari di apertura e chiusura dei cimiteri;
- b) le tariffe dei servizi funerari;
- c) copia del presente regolamento;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza;
- e) l'elenco delle esumazioni e delle estumulazioni da effettuare nel corso dell'anno;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli utenti, ai sensi della L. n. 241/90.

Il Comune informa la cittadinanza sull'attività funebre, con particolare riguardo alle differenti forme di seppellimento ed ai relativi profili economici; in occasione delle denunce di morte assicura alla famiglia e agli aventi titolo il diritto di scegliere liberamente nell'ambito dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre.

CAPO II - FERETRI

Art. 7 - Deposito di osservazione ed obitorio

Il Comune provvede a garantire almeno un deposito di osservazione ed un obitorio in locali idonei nell'ambito dei cimiteri.

L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto salma, dall'Autorità Giudiziaria o dal Sindaco, in caso di eventi eccezionali ai sensi dell'art. 41, comma 7, del R.R. n. 6/2004.

A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione dal luogo del decesso al deposito di osservazione. L'ammissione è autorizzata dal Responsabile dei servizi demografici previo versamento di apposita tariffa, fatto salvo il caso in cui l'uso sia determinato da necessità del Comune o del terzo affidatario.

Nel deposito mortuario di regola è vietata la permanenza di persone non addette al servizio; è altresì vietato introdurre fiori (corone, cuscini, ecc.), ovvero altri ornamenti non strettamente necessari per la successiva sepoltura.

Qualora la permanenza del feretro nel deposito si protragga per un periodo superiore a tre giorni e la struttura dello stesso non sia idonea, si dovrà provvedere a racchiudere il feretro in cassa di zinco.

Qualora il feretro sia costituito da duplice cassa, di cui l'interna in materiale biodegradabile, il predetto periodo è prorogato di cinque giorni.

Art. 8 - Deposizione della salma nel feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in un feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; solamente madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministro della Sanità, la salma, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposta nella cassa con gli indumenti di cui è rivestita ed avvolta in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Qualora il cadavere risulti portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

La verifica e chiusura dei feretri è eseguita secondo quanto disposto nel R.R. n. 6/2004 e suoi allegati.

Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione e cremazione

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali variano in relazione ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e ciò nel rispetto degli artt. 25, 27, 28, 29, 30, 75 del D.P.R. n. 285/90 e dell'art. 18 del R.R. n. 6/2004.

Se una salma già sepolta viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune, in altro cimitero del Comune o in altra sepoltura all'interno del medesimo cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte degli operatori cimiteriali che eseguono l'operazione o del personale tecnico-ispettivo dell'ASL il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco.

Se la salma proviene da altro Comune o da altro cimitero, deve essere verificata la corrispondenza del feretro alle caratteristiche di cui al comma 1 ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990.

Sia la cassa di legno che quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

Art. 10 - Fornitura gratuita dei feretri

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 8, 1° comma, per le salme di persone appartenenti a famiglie indigenti o bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dai servizi sociali comunali.

Art. 11 - Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il nome ed il cognome, nonché la data di nascita e di morte del defunto.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO III - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12 - Trasporti funebri

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i modi cui al D.P.R. n. 285/1990 e di cui al R.R. n. 6/2004.

Art. 13 - Modalità del trasporto

Gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del R.D. n. 773/1931, comprende il prelievo del feretro dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, fatto salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Il feretro dovrà arrivare alla chiesa o al luogo ove si svolgono le esequie civili o con altro rito senza corteo a piedi. Dalla chiesa o da altro luogo dove si svolgono le esequie sino al cimitero è ammesso il corteo a piedi.

In ogni caso il Responsabile dei servizi demografici comunicherà al Comando di Polizia Locale lo svolgimento del funerale perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti di circolazione volti a favorire lo svolgimento del corteo.

Art. 14 - Trasporti gratuiti e a pagamento

Il Comune non esercita attività di trasporto funebre.

Fatte salve le autorizzazioni obbligatorie per legge, i trasporti funebri sono eseguiti dai soggetti che esercitano l'attività funebre su richiesta diretta degli interessati.

Il Comune si occupa dei soli trasporti funebri e della fornitura della cassa, ove necessario, nei seguenti casi:

- a) servizio obbligatorio di trasporto di salma nei casi di indigenza del defunto o stato di bisogno della famiglia, così come attestati dai servizi sociali comunali;
- b) servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

Ai fini dell'applicazione della lett. a) si rinvia a quanto previsto all'art. 5, comma 2 lett. c), del presente regolamento.

Ai fini dell'esecuzione dei trasporti obbligatori di cui al presente articolo, il Comune si avvale dei soggetti esercenti l'attività funebre presenti sul territorio, adottando un criterio di rotazione.

Art. 15 - Norme generali per i trasporti

In ogni trasporto, sia nazionale che internazionale, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia.

Art. 16 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salma in altro cimitero è autorizzato dal Responsabile dei servizi demografici a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

All'autorizzazione è allegato il nulla-osta del dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL territorialmente competente o di altri sanitari da lui delegati, se previsto.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove viene accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

Art. 17 - Trasporto all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.2.1937, approvata con R.D. 10.07.1937 n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285/1990; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D.P.R.. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 della normativa sopra citata.

Art. 18 - Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori Comune da e per l'estero di ossa umane, di altri resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere preventivamente autorizzato dal Responsabile dei servizi demografici.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco avente le caratteristiche di cui all'art. 36 del D.P.R. n. 285/1990, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche previste dalla normativa vigente.

CAPO IV - CIMITERI

Art. 19 - Ubicazioni

Ai sensi dell'art. 337 del R.D. 27.07.1934 n. 1265, il Comune provvede al servizio di seppellimento nei cinque cimiteri esistenti.

Art. 20 - Vigilanza

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, fatto salvo le autorizzazioni di cui all'art. 102 del D.P.R. n. 285/1990.

La manutenzione, l'ordine, la vigilanza, l'accertamento delle violazioni di norme e la loro repressione nei cimiteri spettano al Sindaco, che li esercita anche a mezzo di terzi affidatari.

Le operazioni cimiteriali (inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, etc.) sono riservate al personale cimiteriale addetto e debitamente autorizzato.

Compete al Comune il rilascio delle autorizzazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione; le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. n. 285/1990 possono essere espletate dai terzi affidatari dei servizi cimiteriali.

Il dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurarne il regolare servizio.

Art. 21 - Ammissione nel cimitero

Nei cimiteri, salvo che sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione, le salme, i nati morti e feti ed i resti mortali di:

- a) deceduti nel territorio del Comune di Lentate sul Seveso;
- b) ovunque deceduti ma aventi, al momento del decesso, la residenza nel Comune di Lentate sul Seveso;
- c) nati morti e feti, il cui parto o aborto sia avvenuto in una struttura sanitaria sita nel territorio del Comune di Lentate sul Seveso o i cui genitori siano residenti nel Comune;
- d) aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel Comune di Lentate sul Seveso;
- e) deceduti assimilati ai residenti in Lentate sul Seveso da intendersi quali:
 - le persone residenti presso case di riposo la cui precedente residenza era presso il Comune di Lentate sul Seveso;
 - le persone nate a Lentate sul Seveso;
 - le persone che siano state residenti in vita nel Comune di Lentate sul Seveso.

E' consentita la sepoltura esclusivamente nel cimitero di Lentate anche ai non residenti in Lentate sul Seveso, previa corresponsione di apposite tariffe maggiorate definite dalla Giunta comunale.

La Giunta Comunale potrà ammettere nei cimiteri, alle condizioni che stabilirà con apposito atto, persone decedute che si siano distinte per particolari meriti e benemerienze in ambito culturale, scientifico, artistico, sportivo, sociale, civico e religioso, su richiesta dei soggetti di cui all'art. 23 del presente regolamento.

Art. 22 - Orari di ammissione dei feretri presso i cimiteri

Gli orari di ammissione al cimitero sono fissati con ordinanza del Sindaco, sentiti i ministri di culto.

Art. 23 - Soggetti titolari del diritto di disporre delle salme

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, i soggetti che hanno titolo giuridico a disporre per la sepoltura della salma sono quelli previsti dall'art. 3, comma 1, lett. b) della L. n. 130/2001 recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".

In sostituzione dei soggetti di cui al comma precedente, il titolo giuridico a disporre della sepoltura può essere esercitato da un soggetto munito di speciale procura.

CAPO V - INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 24 - Disposizioni generali

Ogni cimitero dispone di campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie di durata decennale o quindicennale, rispettivamente per le inumazioni comuni e per le inumazioni private.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive per adulti e minori di anni dieci devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. n. 285/1990.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero può avere aree riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività ai sensi e nei limiti degli artt. 90 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990.

L'Amministrazione definisce mediante apposito atto di indirizzo le tipologie cosiddette "standard" delle sepolture private, la misura delle aree, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi costruttivi, in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. n. 285/1990 e dal presente regolamento. Nel medesimo atto verrà, altresì, prevista la possibilità di collocare manufatti e monumenti funerari differenti dalle tipologie standard, tenendo conto delle caratteristiche tipologiche e dimensionali delle sepolture nell'immediato contesto.

Art. 25 - Inumazioni

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private.

Sono comuni le sepolture di durata pari a dieci anni, assegnate ogniqualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

Sono private le sepolture per inumazioni di durata pari a quindici anni, effettuate in aree in concessione.

I campi di inumazione sono soggetti a rotazione ordinaria: il terreno non potrà essere smosso per praticare nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi almeno dieci anni dalla precedente inumazione.

Art. 26 - Tumulazioni

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie costruite nel cimitero comunale, per conservarvi per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dai successivi articoli del presente regolamento.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le disposizioni di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. n. 285/1990 e di cui al R.R. n. 6/2004.

Art. 27 - Tumulazioni provvisorie

E' possibile, su richiesta degli interessati, effettuare tumulazioni provvisorie qualora si verificano i seguenti casi:

- a) carenza di manufatti della tipologia richiesta, sempreché la realizzazione della tipologia richiesta sia prevista nell'arco temporale di un anno. In tale caso, allorquando la tipologia sia disponibile, la traslazione della salma sarà a completo carico del richiedente;
- b) sia stata rilasciata l'autorizzazione alla realizzazione di tomba di famiglia o cappella e non siano ancora terminati i lavori; in tale caso la traslazione della salma sarà a completo carico del richiedente;
- c) siano in corso lavori di manutenzione della cappella tali da non permettere la tumulazione. In tale caso, la traslazione della salma sarà a completo carico del richiedente;
- d) cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà o dalla richiesta del privato, che impediscano la tumulazione; in tale caso, la traslazione sarà a completo carico del Comune.

In tutti i casi sopra indicati, al momento della tumulazione provvisoria da perfezionarsi mediante apposita concessione, si procederà all'applicazione della tariffa vigente relativa al manufatto nel quale viene eseguita la tumulazione.

Nel momento in cui vi sarà la successiva traslazione nella sepoltura definitiva, oltre alle spese di traslazione qualora previste, il concessionario sarà tenuto al versamento del conguaglio delle tariffe applicate in sede provvisoria rispetto a quelle dovute per la tumulazione definitiva.

La durata della concessione definitiva avrà decorrenza dalla data della tumulazione provvisoria.

In ogni caso la tumulazione provvisoria è concessa per un periodo massimo di un anno.

Il Comune si riserva di individuare i loculi per le tumulazioni provvisorie anche in un solo cimitero.

Nel caso in cui il concessionario non provveda nel periodo massimo consentito di un anno alla traslazione della salma, il Comune ha la facoltà di procedere all'inumazione della salma in campo comune, previa diffida ad adempiere.

Art. 28 - Identificazione delle sepolture

Nei campi di inumazione ogni fossa è contraddistinta da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici, sul quale deve essere riportata l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, o da altro ornamento sepolcrale, previa autorizzazione del Comune e comunque nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'art. 24, comma 4, del presente regolamento.

In particolare, le inumazioni devono essere eseguite conformemente alle seguenti modalità tecniche:

- scavo della fossa a profondità e con dimensioni di cui agli artt. 71, 72 e 73 del DPR n. 285/90;
- realizzazione di cordoli lungo il perimetro della tomba, con finiture a scelta del cittadino e relative spese a suo carico; il concessionario è tenuto a sostituire il cordolo provvisorio realizzato dal Comune entro il termine massimo di un anno dalla data dell'inumazione;
- divieto di colmare la parte centrale della tomba con calcestruzzo od altro materiale impermeabile.

Nei campi di tumulazione ogni tomba è contraddistinta da una lapide, costituita da materiale resistente agli agenti atmosferici, sulla quale è riportata l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte di ciascun defunto tumulato, o da altro ornamento sepolcrale, previa autorizzazione del Comune e comunque nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'art. 24, comma 4, del presente regolamento, distinte in base alla tipologia di sepoltura.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo contenga la traduzione in italiano.

Gli ornamenti sepolcrali devono essere conservati dagli interessati in buono e decoroso stato di manutenzione. Gli ordinativi ed i costi per l'installazione e per la loro manutenzione competono interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

Nei casi di inadempienza, incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. n. 285/1990.

CAPO VI – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 29 - Esumazioni

Per esumazione si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato. Le esumazioni sono disciplinate dagli artt. 82 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990 e dall'art. 20 del R.R. n. 6/2004.

Le fosse che vengono liberate a seguito delle operazioni di esumazioni sono destinate a nuove inumazioni.

Le esumazioni possono essere ordinarie o straordinarie.

Art. 30 - Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie si eseguono, di norma, dopo un decennio dalla inumazione, fatto salvo le sepolture per inumazione privata con concessione di durata quindicennale, e possono aver luogo in tutti i mesi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a maggio e per i mesi di settembre ed ottobre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo dell'ASL, fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

La regolazione delle esumazioni ordinarie è di competenza del Responsabile dei servizi demografici o del soggetto terzo individuato quale gestore dei servizi cimiteriali. L'informativa alla cittadinanza circa i periodi di effettuazione delle operazioni di esumazione è eseguita a norma dell'art. 20, commi 4 e 5, del R.R. n. 6/2004.

Nello specifico il Comune provvede a dare preventiva pubblicità delle operazioni di esumazione ordinaria con pubbliche affissioni all'albo ed agli ingressi dei cimiteri per novanta giorni dal 1° settembre al 30 novembre. L'avvio delle operazioni avverrà dal successivo mese di gennaio.

Nei casi in cui i soggetti interessati non si presentino durante il suddetto periodo di pubblicità, il Responsabile dei servizi demografici o il soggetto terzo individuato quale gestore dei servizi cimiteriali si preoccupano di garantire apposita comunicazione mediante l'invio di una raccomandata a.r.

I soggetti di cui all'art. 23 del presente regolamento devono versare la tariffa prevista per il servizio di esumazione ordinaria e, se interessati, possono presenziare allo svolgimento di dette operazioni.

Agli operatori cimiteriali spetta stabilire se il cadavere al momento dell'esumazione è mineralizzato o meno.

Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di resti durante il periodo di pubblicità preventiva si intende come assenso al trattamento previsto per le esumazioni (deposizione dei resti nell'ossario comune, reinumazione o avvio a cremazione).

Art. 31 - Esumazioni straordinarie

Le esumazioni straordinarie, ossia eseguite prima del prescritto turno ordinario di rotazione decennale o quindicennale, sono ammesse soltanto nei seguenti tre casi:

- a) per ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- b) trasporto in altra sepoltura;
- c) cremazione.

Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite esclusivamente nel periodo stabilito dall'art. 84 del D.P.R. n. 285/1990 e precisamente tra ottobre ed aprile, salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria, occorre verificare se la malattia causa di morte sia compresa nell'elenco delle malattie infettive-diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.

Qualora sia accertato che si tratti di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, si applica quanto disposto dall'art. 84, comma 1, lett.b) del D.P.R. n. 285/1990.

Spetta agli operatori cimiteriali constatare la perfetta tenuta del feretro ed adottare tutte le cautele necessarie affinché il trasferimento in altra sede possa essere eseguito senza pregiudizio per la salute pubblica.

Le esumazioni straordinarie, di cui alle lett. b) e c) sono richieste con apposita istanza dai soggetti di cui all'art. 23 del presente regolamento e sono autorizzate dal Responsabile dei servizi demografici. Tale autorizzazione prevede:

- a) la preliminare verifica che non si tratti di salma portatrice di radioattività o deceduta per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o diversamente rilevato. In caso positivo, vi è l'obbligo di acquisizione della dichiarazione da parte dell'ASL che l'esumazione può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica;
- b) la verifica dell'avvenuto versamento della tariffa prevista per il servizio di esumazione straordinaria;
- c) la verifica della destinazione della salma esumata in altra sepoltura o la presenza dell'autorizzazione alla cremazione.

Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere, né traslazione della salma in altro campo di inumazione.

Art. 32 - Estumulazioni

Per estumulazione si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato. Le estumulazioni sono regolate dagli artt. 86 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990 e dall'art. 20 del R.R. n. 6/2004.

Le estumulazioni possono essere ordinarie e straordinarie.

Art. 33 - Estumulazioni ordinarie

Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o quando siano trascorsi almeno venti anni dalla tumulazione, con restituzione anticipata dell'area data in concessione.

Le estumulazioni ordinarie possono avere luogo in tutti i mesi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a maggio e per i mesi di settembre ed ottobre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio ASL, fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria. Prima di procedere ad eseguire tutte le operazioni di estumulazione ordinaria occorre verificare che i cadaveri da estumulare non siano portatori di radioattività; in caso positivo si applica quanto previsto dall'art. 20, comma 12, del R.R. n. 6/2004.

La regolazione delle estumulazioni ordinarie è di competenza del Responsabile dei servizi demografici. L'informativa alla cittadinanza circa i periodi di effettuazione delle operazioni di estumulazione è eseguita a norma dell'art. 20, commi 4 e 5, del R.R. n. 6/2004.

Nello specifico il Comune provvede a dare preventiva pubblicità delle operazioni di estumulazione ordinaria con pubbliche affissioni all'albo ed agli ingressi dei cimiteri per novanta giorni dal 1° settembre al 30 novembre. L'avvio delle operazioni avverrà dal successivo mese di gennaio.

Nei casi in cui i soggetti interessati non si presentino durante il suddetto periodo di pubblicità, il Responsabile dei servizi demografici o il soggetto terzo individuato quale gestore dei servizi cimiteriali si preoccupano di garantire apposita comunicazione mediante l'invio di una raccomandata a.r.

I soggetti di cui all'art. 23 del presente regolamento devono versare la tariffa prevista per il servizio di estumulazione ordinaria e, se interessati, possono presenziare allo svolgimento di dette operazioni.

Agli operatori cimiteriali spetta stabilire se il cadavere al momento dell'estumulazione è mineralizzato o meno.

Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di resti durante il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di estumulazione si intende come assenso al trattamento previsto per le estumulazioni (deposizione delle ossa nell'ossario comune, inumazione o avvio a cremazione).

Art. 34 - Estumulazioni straordinarie

Le estumulazioni straordinarie si eseguono prima della scadenza della concessione, oppure prima che siano decorsi venti anni dalla tumulazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 88 del D.P.R. n. 285/1990.

Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite in tutti i mesi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a maggio e per i mesi di settembre ed ottobre.

Non è prevista la presenza di personale tecnico-ispettivo dell'ASL tranne nel caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure di natura igienico-sanitaria.

Alle estumulazioni straordinarie si applicano le disposizioni relative alle esumazioni straordinarie previste dall'art. 31 del presente regolamento.

Art. 35 - Oggetti da recuperare

Qualora, nel corso di esumazioni od estumulazioni, si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti dell'ufficio servizi demografici.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'area lavori pubblici e manutenzione, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di diciotto mesi. Qualora non venissero reclamati entro il termine previsto, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. I realizzazioni delle alienazioni e gli utilizzi delle stesse dovranno essere elencati in un apposito registro a disposizione del pubblico e conservato agli atti dell'area lavori pubblici e manutenzione.

Art. 36 - Disponibilità dei materiali

Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, i materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o estumulazioni, divengono di proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri oppure alienarli con le modalità di legge previste, con l'impegno ad utilizzare il ricavato delle alienazioni per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Il Comune si riserva la facoltà di collocare i materiali e/o opere ritenuti di particolare pregio artistico e storico in un'area appositamente destinata a "Museo delle Rimembranze".

In ogni caso il Comune potrà decidere di concedere nuovamente a terzi aree e/o manufatti, resisi disponibili a seguito di interventi di esumazione ed estumulazione.

Art. 37 - Reimpiego dei materiali

Gli aventi diritto hanno la facoltà di reimpiegare materiali e opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

CAPO VII - CREMAZIONE

Art. 38 - Crematorio

Il Comune, non disponendo di forno crematorio, si avvale dell'impianto funzionante più vicino che risulti disponibile.

In alternativa, verificata la possibilità di ricorrere ad un impianto specifico, può addivenire ad una speciale convenzione con l'Ente gestore dell'impianto medesimo.

Art. 39 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto espressa con le modalità di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) della L. n. 130/2001.

Art. 40 - Urne cinerarie

Le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria sigillata, recante all'esterno l'indicazione di nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta degli interessati e previa stipula di concessione cimiteriale, l'urna è collocata in apposito ossario/cinerario. L'urna può, altresì, essere collocata in altra sepoltura privata.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono deposte nel cinerario comune.

Art. 41 - Dispersione ed affidamento delle ceneri

Le procedure per la dispersione delle ceneri all'interno del cimitero e per la consegna ed affidamento delle stesse ai familiari sono regolate dalla L. n. 130/2001, dalla L.R. n. 33/2009 e dal R.R. n. 6/2004 (artt. 13 e 14).

Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione dei seguenti dati:

- a) dati anagrafici e di residenza dell'affidatario, nonché dati identificativi del defunto, nel caso di affidamento di urne;
- b) indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data, per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione;
- c) identificazione del cimitero di sepoltura, nonché della data di recesso e di consegna delle ceneri al responsabile del cimitero, per i recessi dall'affidamento;
- d) data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e risultanze riscontrate.

CAPO VIII - NORME DI POLIZIA IN AMBITO CIMITERIALE

Art. 42 - Orari di apertura dei cimiteri

I cimiteri sono aperti al pubblico tutti i giorni dell'anno con gli orari fissati mediante apposita ordinanza del Sindaco.

Il Comune provvede a dare avviso della chiusura giornaliera a mezzo di apposito segnale acustico.

Art. 43 - Disciplina dell'ingresso

Nei cimiteri è consentito esclusivamente l'ingresso a piedi o mediante dispositivo di deambulazione per disabili.

E', inoltre, vietato:

- a) l'accesso ai cani (salvo che si tratti di cani-guida per non vedenti o per altre particolari patologie debitamente certificate con l'annotazione che il soggetto deve essere accompagnato dal cane) o ad altri animali;
- b) l'accesso alle persone vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere dei luoghi;
- c) l'accesso a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) l'accesso a bambini di età inferiore agli anni dieci quando non siano accompagnati da adulti.

E' comunque possibile richiedere al Responsabile dell'area lavori pubblici e manutenzione apposita autorizzazione per accedere al cimitero mediante veicoli, per motivi di salute debitamente documentati e limitatamente ai giorni feriali. In particolare, l'autorizzazione verrà concessa qualora sia documentata un'invalità che comporti una effettiva e sensibile riduzione della capacità di deambulazione, o qualora il soggetto richiedente abbia età anagrafica superiore ai novanta anni.

L'eventuale autorizzazione rilasciata comporta il preventivo accertamento da parte dell'area lavori pubblici e manutenzione della percorribilità dei viali senza causare intralcio o disturbo al pubblico.

Art. 44 - Divieti speciali

Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare è vietato:

- a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre oggetti irriverenti;
- c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi;
- d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- e) portare fuori dai cimiteri qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- f) danneggiare aiuole, alberi, beni di ogni natura o scrivere sulle lapidi e sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (specie con l'offerta di servizi e di oggetti), distribuire indirizzi e volantini pubblicitari;
- h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza preventiva autorizzazione;
- i) affiggere manifesti e locandine su pareti interne o esterne al cimitero, su alberi e manufatti in genere;
- j) turbare lo svolgimento dei cortei, riti religiosi e commemorazioni;
- k) esercitare qualsiasi attività commerciale.

I divieti di cui al comma 1, lettere a), b), d), f), h), j) si estendono alla zona di rispetto cimiteriale, salvo diverso provvedimento rilasciato dal Comune, ove sia possibile in base alle normative vigenti.

Chiunque tenesse all'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà invitato dal personale addetto alla vigilanza ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Il responsabile della custodia dei cimiteri che accerti la violazione deve darne notizia all'autorità competente.

Art. 45 - Riti funebri

All'interno dei cimiteri è consentita la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al locale Comando di Polizia Locale.

Art. 46 - Fiori ornamentali

E' consentito deporre fiori e corone e coltivare piccole aiuole sia sulle sepolture private che sulle tombe dei campi comuni, purché le radici ed i rami non ingombrino le tombe vicine.

Sono ammessi esclusivamente arbusti di piccola taglia con un'altezza massima di m 1,10.

Non è ammessa la piantumazione di latifoglie (ad esempio acero rosso), ma solo di alberi o arbusti sempreverdi aventi dimensioni ridotte (ad esempio cipresso nano).

Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorable trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, si provvederà all'adozione d'ufficio di provvedimenti di rimozione.

In particolare, l'adozione dei suddetti provvedimenti è di competenza del Responsabile dell'area lavori pubblici e manutenzione, previa diffida ad adempiere ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo pretorio e presso il cimitero per trenta giorni consecutivi.

Art. 47 - Materiali ornamentali

Il Comune provvederà alla rimozione d'ufficio di monumenti, lapidi, copritomba e similari, indecorosi o la cui manutenzione difetti a tal punto da renderli non confacenti allo scopo per il quale sono stati collocati.

Provvederà, altresì, alla rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti, quali corone, vasi, piante e similari, che si estendano fuori dalle aree concesse, coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, non si addicano all'estetica del cimitero o col tempo siano divenuti indecorosi.

La procedura adottata sarà la medesima prevista nell'articolo precedente.

CAPO IX - CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 48 - Sepolture private

Le tipologie di sepolture previste sono le seguenti:

- a) inumazione;
- b) loculo ipogeo singolo;
- c) loculo ipogeo doppio (due loculi sovrapposti o due loculi affiancati);
- d) colombaro;
- e) ossario per resti o per cella cineraria;
- f) tomba di famiglia;
- g) cappella di famiglia;
- h) tomba a giardino con cippo – posto singolo;
- i) tomba a giardino con cippo – posto doppio;
- j) tomba a giardino con cippo – posto quadruplo.

L'assegnazione delle sepolture avviene con le seguenti modalità:

- a) nel caso di inumazione e di loculo ipogeo, l'assegnazione viene effettuata dall'ufficio servizi demografici o dal gestore dei servizi cimiteriali in funzione delle disponibilità, solo in presenza di feretro. Non è ammessa la scelta da parte del richiedente.
- b) nel caso di colombaro, ossario per resti o per cella cineraria l'assegnazione viene effettuata dall'ufficio servizi demografici o dal gestore dei servizi cimiteriali in funzione delle disponibilità; nel caso in cui sia prevista una tariffa differenziata a seconda della fila, è ammessa la scelta della fila da parte del richiedente. E' consentita la prenotazione di un colombaro e di un ossario adiacente in vista del futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado premorto, in conformità a quanto disposto dall'art. 25, comma 2, del R.R. n. 6/2004;
- c) nel caso di tombe di famiglia, cappelle e tombe a giardino, l'assegnazione viene effettuata dall'ufficio servizi demografici o dal gestore dei servizi cimiteriali in funzione delle disponibilità, anche non in presenza di feretro. Non è ammessa la scelta da parte del richiedente.

Il diritto d'uso di una sepoltura è concesso al privato richiedente attraverso una concessione amministrativa avente ad oggetto un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto di nuda proprietà del Comune.

La suddetta concessione amministrativa è redatta nella forma della scrittura privata con oneri a carico del concessionario.

Ogni concessione deve contenere l'individuazione dell'area e/o del manufatto concessi, le condizioni essenziali, nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, la concessione deve indicare:

- a) l'individuazione dell'area e/o manufatto assegnato;
- b) la tipologia della sepoltura;
- c) la durata;
- d) il/i concessionario/i con relativi dati anagrafici; tali soggetti coincidono con quelli indicati all'art. 23 del presente regolamento. In presenza di concessione sottoscritta per procura, il concessionario viene individuato nel soggetto in nome e per conto del quale il procuratore agisce;
- e) gli obblighi e gli oneri a cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Il rilascio delle concessioni è subordinato al versamento dei canoni vigenti al momento della stipula della concessione.

Art. 49 - Durata delle concessioni

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990.

La durata è fissata in:

- a) 15 anni per le inumazioni private (le inumazioni private sono ammesse solo nel cimitero di Lentate);
- b) 30 anni per i loculi ipogei singoli e doppi;
- c) 40 anni per i colombari;
- d) 30 anni per gli ossari per resti e per cella cineraria;
- e) 30 anni per le tombe di famiglia;
- k) 99 anni per le cappelle di famiglia.
- l) 30 anni per le tombe a giardino con cippo – posto singolo;
- m) 30 anni per le tombe a giardino con cippo – posto doppio;
- f) 30 anni per le tombe a giardino con cippo – posto quadruplo.

Art. 50 - Rinnovo delle concessioni

Tutte le concessioni possono essere rinnovate una sola volta secondo le modalità di cui ai commi seguenti e di cui all'articolo seguente, ad eccezione delle inumazioni e delle cappelle di famiglia.

E' consentito un solo rinnovo di durata variabile (10 anni, 20 anni e 30 anni) con canoni differenziati in relazione alla durata, con il divieto di estumulare le salme presenti per rendere disponibili ulteriori loculi.

Qualora si verifichi la condizione che venga tumulata una salma durante la vigenza della concessione già rinnovata per la quale non vi sono i venti anni minimi di permanenza nel loculo (in considerazione del fatto che la durata residua della concessione è inferiore ai venti anni), opera l'istituto del prolungamento automatico della durata dell'originaria concessione per venti anni con decorrenza dalla data della tumulazione effettuata.

Nel caso di cappelle di famiglia, è previsto il prolungamento automatico della durata dell'originaria concessione per ulteriori venti anni a decorrere dalla data delle tumulazioni effettuate a partire dall'ottantesimo anno di durata della concessione, con il divieto di estumulare altre salme per rendere disponibili ulteriori loculi.

Art. 51 - Modalità di rinnovo delle concessioni

Fatto salvo quanto previsto per il prolungamento automatico delle concessioni, è facoltà del concessionario presentare istanza di rinnovo entro sei mesi dalla data di scadenza della concessione.

Sarà cura del Comune provvedere a pubblicare entro il 31 ottobre di ciascun anno all'albo pretorio e nelle bacheche poste nei cimiteri gli elenchi delle concessioni in scadenza nell'anno successivo.

All'atto del rinnovo e nel caso di prolungamento automatico, il concessionario dovrà versare un canone annualmente definito dall'organo competente; il canone per il prolungamento automatico sarà riparametrato in relazione agli anni residui di vigenza della concessione (in particolare, sarà massimo nel caso in cui la durata residua della concessione sia di un anno e verrà ridotto proporzionalmente all'aumentare degli anni residui).

Al fine di ottenere scadenze uniformi delle concessioni all'interno di un singolo campo e permettere una razionalizzazione dei lavori di esumazione/estumulazione, la durata dei rinnovi delle concessioni potrà essere di un numero di anni inferiore rispetto a quello ordinario, in base alla regola secondo cui la data di scadenza del rinnovo dell'ennesima concessione di un campo non potrà essere maggiore alla data di scadenza della concessione più recente. In tal caso la tariffa sarà ridotta proporzionalmente.

E' comunque sempre nella facoltà del Comune decidere di non consentire il rinnovo di una tipologia di concessione cimiteriale all'interno di uno o più cimiteri, qualora vi sia scarsità di tale tipologia di concessione cimiteriale.

Art. 52 - Diritto d'uso delle sepolture private

Il diritto d'uso delle sepolture private è limitato alla sepoltura del cadavere, delle ossa o delle ceneri del concessionario e dei suoi familiari, come meglio precisato nei commi seguenti, nonché delle persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei suoi confronti.

La famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge e dagli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterale, ampliata agli affini, sino al 6° grado.

Il convivente more uxorio con il titolare della concessione acquista anch'esso il diritto alla tumulazione, solo previo assenso scritto di tutti i figli legittimi e naturali del concessionario.

L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti del concessionario deve essere comprovata con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa almeno due anni prima del decesso della persona per la quale è richiesta la sepoltura.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto d'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al concessionario in uno dei modi sopra indicati.

Nel caso di concessione relativa a collettività, il diritto d'uso della sepoltura spetta ai componenti della collettività fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni contenute nell'atto di concessione.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile a qualunque titolo, fatto salvo la trasmissione per successione. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti del contratto e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per le esigenze del cimitero.

Art. 53 - Diritto d'uso di ossari e colombari prenotati

Il diritto d'uso degli ossari e dei colombari prenotati è limitato alla sepoltura del coniuge o del parente di primo grado, in conformità a quanto disposto dall'art. 25 del R.R. n. 6/2004.

Art. 54 - Diritto d'uso delle cappelle

Si applica la medesima disciplina prevista all'art. 52, con la precisazione che i cointestatari di una cappella possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo, oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

I concessionari possono dichiarare di rinunciare per sé e per i propri aventi causa al diritto di sepoltura. In tale caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

Art. 55 - Scadenza della concessione di cappelle

Allo scadere della concessione, le cappelle divengono di proprietà del Comune. Il concessionario o suo avente causa ha, però, la facoltà di esercitare il diritto di prelazione entro sei mesi dalla data di scadenza, con la possibilità di riutilizzare tutti i loculi previa estumulazione delle salme con oneri a totale carico del concessionario.

Nel caso in cui non venga esercitato il diritto di prelazione, il Comune può decidere di preservare i manufatti ritenendoli di interesse storico e/o artistico, accollandosi conseguentemente tutti gli oneri di manutenzione.

Nel caso in cui il Comune non ritenga che il manufatto debba essere preservato, le cappelle divengono in ogni caso di proprietà del Comune, ma i concessionari sono tenuti a rendere liberi i loculi mediante estumulazioni a loro carico. Una volta liberati i loculi, il Comune ha la facoltà di concedere nuovamente l'area con il relativo manufatto a terzi o procedere alla demolizione dello stesso.

Art. 56 - Obblighi degli eredi

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura, gli eredi sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio servizi demografici entro sei mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione e designando il soggetto destinatario delle comunicazioni del Comune.

Nel caso in cui non venga individuato il destinatario delle comunicazioni, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente.

Trascorso il termine di un anno senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

CAPO X - MODALITA' DI CESSAZIONE DELLE CONCESSIONI

Art. 57 - Cause di cessazione delle concessioni

Le concessioni cessano per:

- a) rinuncia;
- b) decadenza;
- c) revoca;
- d) estinzione.

In tali casi i manufatti cimiteriali e tutti gli elementi e/o accessori ad essi connessi, qualora non ricorrano i presupposti per altra destinazione di cui al presente regolamento, sono acquisiti direttamente nel patrimonio disponibile del Comune.

Art. 58 - Rinuncia

Il concessionario ha la facoltà di rinunciare alla concessione di sepoltura prima della scadenza naturale della stessa, a condizione che l'area sia liberata da salme, ceneri o resti e siano rimossi lapidi ed ornamenti sepolcrali, il tutto a spese e cura del concessionario.

Per quanto concerne i loculi e i manufatti, il Comune rientrerà in possesso degli stessi e ne potrà disporre liberamente, senza nulla dover riconoscere al concessionario anche qualora i loculi ed i manufatti fossero stati realizzati da quest'ultimo.

Il Comune è tenuto, invece, a rimborsare gli anni di mancato utilizzo dell'area data in concessione sulla base della seguente formula matematica:

$$\text{rimborso} = (C/A) * R$$

dove

C = canone versato all'atto della stipula del contratto

A = durata della concessione (anni)

R = anni residui (vale a dire anni mancanti alla naturale scadenza del contratto).

Art. 59 - Decadenza

La decadenza della concessione cimiteriale può essere dichiarata dal Comune nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
- b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati;
- c) quando il concessionario non abbia provveduto alla realizzazione dei manufatti e dei monumenti funerari entro i termini fissati, meglio precisati nel capo successivo;
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria e comunque quando vi sia grave inadempienza agli obblighi di manutenzione della sepoltura, così come accertato dall'area lavori pubblici e manutenzione;
- e) in ogni altro caso quando vi sia grave inadempienza ad altro obbligo previsto nell'atto di concessione e nel presente regolamento, così come accertato dai responsabili comunali competenti.

La pronuncia della decadenza della concessione è adottata dal Responsabile dei servizi demografici, previa diffida ad adempiere al concessionario.

Nei casi di irreperibilità la comunicazione si ritiene assolta mediante affissione all'albo pretorio comunale e presso il cimitero per la durata di sessanta giorni consecutivi. Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta, in caso di inerzia del concessionario, l'inumazione delle salme o la

tumulazione dei resti o ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. In questi casi non si procederà ad alcun rimborso.

Art. 60 - Revoca

E' facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area e/o manufatto concessi in uso quando ciò sia necessario per ampliamento o modificazione topografica dei cimiteri o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi, la concessione in essere verrà revocata dal Sindaco, previo accertamento dei relativi presupposti. In tale caso verrà concesso agli aventi diritto l'uso di un'equivalente sepoltura a titolo gratuito per il tempo residuo spettante, rimanendo a carico del Comune tutte le operazioni di traslazione o estumulazione necessarie.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario. Nel caso di irreperibilità di quest'ultimo, si effettuerà una pubblicazione all'albo pretorio ed al cimitero, almeno sessanta giorni prima di adottare l'atto, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 61 - Estinzione

L'estinzione della concessione si verifica nei seguenti casi:

- a) naturale scadenza della concessione;
- b) estinzione della famiglia conseguente al decorso di venti anni dalla morte del concessionario;
- c) soppressione del cimitero, di cui all'art. 98 del D.P.R. n. 285/1990.

Il concessionario può chiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili entro il termine di tre mesi dalla scadenza della concessione e comunque prima delle operazioni di estumulazione.

CAPO XI - DISPOSIZIONI TECNICHE

Art. 62 - Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori

Nei casi in cui i manufatti delle tombe di famiglia e delle cappelle siano realizzati dai concessionari, questi ultimi devono presentare una denuncia di inizio attività con i tempi previsti per legge per l'inizio e fine lavori. Nel caso delle cappelle nel concetto di manufatto rientrano anche le finiture esterne.

Per quanto concerne i monumenti funerari, spetta al concessionario richiedere apposita autorizzazione al Comune entro e non oltre tre mesi dalla data di stipula della concessione cimiteriale. Nel caso di tombe di famiglia e cappelle la richiesta dell'autorizzazione alla posa del monumento deve essere effettuata entro tre mesi dalla data della prima tumulazione. Nel caso di cappelle il monumento funerario è da considerarsi la finitura interna del manufatto.

I lavori di posa dei monumenti funerari devono essere effettuati entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione di posa.

Art. 63 - Manutenzione

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari per le parti da loro costruite o posate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, compresa l'eventuale sostituzione della lapide, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse necessario prescrivere in quanto indispensabili od opportuni per motivi di decoro, sicurezza o igiene.

Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

CAPO XII - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 64 - Accesso al cimitero

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati in possesso delle dovute licenze e autorizzazioni, a loro libera scelta. E' vietata qualsiasi operazione di vendita o di offerta di servizi all'interno dei cimiteri.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra è necessario ottenere regolare autorizzazione del Comune. Per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente ottenere il permesso degli addetti cimiteriali. Nel caso in cui si evidenzia la necessità, il Comune può decidere di richiedere il versamento di idoneo deposito cauzionale a garanzia dei lavori.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura dei luoghi.

E' vietato alle imprese lavorare i materiali all'interno del cimitero e collegarsi agli impianti elettrici cimiteriali.

E' vietato, altresì, eseguire lavori di costruzione, restauro e manutenzione straordinaria nelle giornate di sabato, domenica e festivi e nei seguenti periodi:

- dieci giorni precedenti e successivi la commemorazione dei defunti;
- festività natalizie (dal 20 dicembre al 6 gennaio) e pasquali (Settimana Santa).

Art. 65 - Responsabilità dei concessionari

I concessionari sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti degli imprenditori a cui sono stati affidati i lavori.

(*) Prima della realizzazione e posa dei manufatti, i concessionari hanno l'obbligo di effettuare apposito sopralluogo per la determinazione dei punti fissi per la posa delle tombe a terra. Al termine del sopralluogo verrà sottoscritto apposito verbale.

Art. 66 - Esecuzione dei lavori

Rimangono a carico del concessionario gli interventi di messa in sicurezza delle aree interessate dai lavori, il ripristino dello stato di fatto delle aree circostanti (viali, cordoli, etc.) e la pulizia delle stesse. In ogni caso, anche qualora i lavori non siano terminati, il concessionario deve garantire il riordino e la pulizia delle aree circostanti prima dei giorni festivi.

Nella costruzione delle tombe di famiglia e delle cappelle, l'impresa deve recingere a regola d'arte le aree assegnate, al fine di evitare danni.

E' vietato occupare temporaneamente gli spazi attigui senza autorizzazione del responsabile dell'area lavori pubblici e manutenzione.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta smaltiti a cura e spese del concessionario; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

(*) In ogni caso è vietato l'accesso ai veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.

Art. 67 - Rimozione del monumento funerario

Nel caso di sepoltura in loculo ipogeo doppio affiancato, spetta al concessionario rimuovere a propria cura e spese il monumento funerario prima di procedere alla seconda tumulazione.

(*) Commi integrati con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 28-12-2017.

Art. 68 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Il personale del cimitero, anche alle dipendenze di terzi affidatari, è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.

Il personale del cimitero è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche dei luoghi;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
- d) a non segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- e) a non trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;
- f) a svolgere tutte quelle attività che vengano ritenuti utili dall'area lavori pubblici e manutenzione, sempreché siano di loro competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte, per le attività d'istituto.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi e divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare, nonché violazione degli obblighi contrattuali, in caso di appalto o concessione del servizio.

Il personale del cimitero è sottoposto a tutte le misure in materia di prevenzione degli infortuni e di malattie connesse con l'attività lavorativa svolta.

CAPO XIII - ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 69 - Modalità di accesso al servizio

Spetta al concessionario provvedere a propria cura e spese alla predisposizione del monumento con apposito impianto dotato di tubo "passacavo" e filo di traino, al fine di consentire l'allacciamento della lampada votiva all'impianto cimiteriale.

Qualora la predisposizione non consenta l'infilaggio del cavo elettrico, il concessionario dovrà provvedere autonomamente al ripristino o alla realizzazione della predisposizione stessa sino al viale. Il Comune non effettuerà alcun intervento sui monumenti privati.

Art. 70 - Tariffe

Una volta predisposto il proprio monumento, il concessionario potrà richiedere l'allacciamento mediante apposita istanza da presentare all'ufficio servizi demografici.

Nel caso in cui la domanda di allacciamento pervenga nei primi sei mesi dell'anno, il concessionario è tenuto a corrispondere la tariffa di allacciamento ed il canone di abbonamento annuo in misura intera; qualora, invece, la domanda venga inoltrata dopo il 30 giugno, saranno dovuti l'intera tariffa di allacciamento ed il canone in misura ridotta al 50%.

La tariffa di allacciamento ed il canone di abbonamento vengono definite dalla Giunta Comunale con apposito atto, prevedendo un canone di abbonamento maggiorato per le cappelle di famiglia.

Art. 71 - Revoche

Il concessionario ha la facoltà di richiedere la revoca del servizio, previa istanza da presentare all'ufficio servizi demografici.

Nel caso in cui l'istanza venga presentata entro il 30 giugno, non sarà dovuto il canone di abbonamento annuale; qualora l'istanza pervenga oltre il 30 giugno, dovrà essere versato il canone di abbonamento annuale ridotto del 50%.

Art. 72 - Mancato pagamento del canone annuo

Qualora l'utente non provveda al pagamento del canone annuo nei termini previsti dall'Amministrazione, è facoltà del Comune disattivare l'allacciamento.

L'utente potrà richiedere l'attivazione dell'allacciamento previo pagamento di tutte le somme pregresse dovute.

CAPO XIV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 73 - Mappa

Presso il Comune è tenuto in modo informatico un registro delle sepolture – denominato mappa - per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.

La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni di aree e manufatti in ambito cimiteriale.

Art. 74 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, fatto salvo quanto indicato nel successivo articolo.

Art. 75 - Durata delle concessioni pregresse

Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata del contratto, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 76 - Cautele

Si presume che il soggetto che richiede la concessione di un'area cimiteriale o qualunque altro servizio cimiteriale in senso lato agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli aventi titolo.

In caso di contestazione l'Amministrazione rimane estranea all'azione che eventualmente ne consegue.

Art. 77 - Sanzioni amministrative

Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento sono soggette a sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata da parte della Polizia Locale, nei seguenti importi:

- violazione delle disposizioni di cui al capo VIII - sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 300,00;
- violazione delle disposizioni di cui ai capi XI e XII - sanzione da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00,

fatto salvo l'applicazione di sanzioni penali.

Competente a ricevere scritti e memorie difensive è il Responsabile dell'area servizi amministrativi, istituzionali e alla persona.

Art. 78 - Entrata in vigore

Il presente regolamento è soggetto al seguente procedimento di approvazione e di efficacia:

- adozione da parte del Consiglio Comunale e relativa pubblicazione all'albo pretorio;
- trasmissione al Prefetto per il successivo invio al Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 345 del R.D. n. 1265/1934;
- contemporaneo inoltro alla Regione Lombardia;
- ad avvenuta approvazione da parte del Ministero della Salute, pubblicazione del regolamento all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
- entrata in vigore il 16° giorno dalla data di avvenuta pubblicazione.

Sino alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad avere efficacia le precedenti disposizioni regolamentari.

Art. 79 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa nazionale e regionale in materia.